

**AVVISI SCADUTI**  
**ANNO 2025\***

\* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2025, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

# AVVISO SCADUTO IL 31 GENNAIO 2025

## FONDAZIONE MARZOLINI

### Consiglio di Amministrazione

(inserita con determinazione dirigenziale 10 gennaio 2025, n. 175)

#### Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 6, 7, 8, 9, 14) \*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	24 febbraio 2025	4 anni (i componenti non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione)	<b>31 gennaio 2025</b>

#### Requisiti specifici

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

#### Cause ostative

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;
- subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);
- subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

#### Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

---

#### \* Statuto:

##### **Art. 2 - Scopo istituzionale, attività accessorie e connesse e ambito territoriale**

La fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione Marzolini intende continuare a perseguire gli scopi che furono indicati dal suo fondatore Monsignor Nazareno Marzolini nel rogito fondativo del 27.09.1914 ma nel contempo ritiene necessario aggiornarli tenendo conto della mutata realtà sociale, economica e istituzionale odierna. Il fine educativo formativo e assistenziale del mondo giovanile (soprattutto femminile) si conferma come il principale scopo istituzionale, da perseguire direttamente in proprio o anche attraverso le agenzie educative, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, attivando percorsi di sensibilizzazione e di promozioni di studi e ricerche, coinvolgendo le scuole del territorio e l'Università di Perugia.

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procurarsi i mezzi finanziari ed economici.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati. La Fondazione nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente Statuto.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

**Art. 6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:  
il Consiglio di Amministrazione;  
il Presidente.

**Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il CdA è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- n. 1 membro di diritto appartenente alla famiglia Marzolini;
- n. 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria;
- n. 1 membro nominato dall'Arcidiocesi di Perugia;
- n. 1 membro nominato dal Capitolo della Cattedrale di Perugia.

Il membro di diritto dura in carica a vita, gli altri membri durano in carica 4 anni, dalla data di insediamento dell'Organo, essi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata la ricostituzione del C.d.A.. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina del membro di diritto spetterà alla Caritas di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dell'originario Statuto.

Il C.d.A. si insedia su convocazione del presidente uscente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

**Art. 8 - Requisiti di onorabilità**

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;  
siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

**Art. 9 - Cause di incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;
- subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);
- subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

**Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di garantirne il regolare funzionamento, in particolare:

- approvare lo statuto e le modifiche statutarie;
  - approvare eventuali regolamenti interni di organizzazione e amministrazione;
  - approvare programmi della Fondazione e darne attuazione;
  - approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;
  - determinare le dotazioni finanziarie, strumentali e organiche, ai fini del raggiungimento dello scopo e dei servizi espletati dalla Fondazione;
  - deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
  - accettare eredità, legati, donazioni, nonché approvare le variazioni patrimoniali;
  - dichiarare la decadenza dei consiglieri;
  - assumere tutte le decisioni opportune in merito al personale e alle risorse umane, se eventualmente presenti;
  - proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione;
  - eleggere il Presidente;
  - nominare il revisore e stabilire il relativo compenso;
  - nominare tra i suoi componenti il Segretario;
  - adottare ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione anche non previsto dallo Statuto.
- L'approvazione dello Statuto, delle sue modifiche, delle variazioni patrimoniali, richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri su sette aventi diritto."

# AVVISO SCADUTO IL 20 MARZO 2025

## FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ"

### Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 3 marzo 2025, n. 2192)

#### Riferimenti normativi

- [l.r. 21/2008](#) (art. 2 – Costituzione)\*
- [Statuto](#) (artt. 8, 12, 13 e 14)\*\*
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
massimo 3 componenti	Approvazione bilancio esercizio 2024	5 esercizi (i componenti possono essere riconfermati)	<b>20 marzo 2025</b>

#### Compenso

Le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione. (art. 8 Statuto).

#### \* "Art. 2 l.r. 21/2008 - Costituzione.

1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.
3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, comma 2, che:
  - a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;
  - b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;
  - c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;
  - d) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;
  - e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;
  - f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;
  - g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;
  - h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.
4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.
5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori."

#### \*\* Statuto

##### "Art. 8 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) l'Assemblea di partecipazione;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori.
2. Le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e componente dell'assemblea sono esercitate a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione.
3. La durata degli organi è quinquennale.

##### Art. 12 - Consiglio di amministrazione - Composizione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio sono determinati dall'Assemblea.

I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

*Omissis*

**Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Compiti**

1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti delle normative che regolano l'attività dei singoli soci; in particolare per i soci pubblici il contributo è determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci.
- b) nomina il Direttore Artistico fissandone la durata, gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
- c) nomina il Direttore generale, fissandone la durata, gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto;
- d) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio medesimo;
- e) delibera in merito all'adesione alla Fondazione di soggetti diversi dai fondatori originari;
- f) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo per rimetterli, accompagnati da una relazione sull'attività svolta, all'Assemblea per l'approvazione;
- g) approva, su presentazione del Direttore artistico, entro il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la previsione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazione Umbria Jazz e alle altre eventuali manifestazioni artistico culturali della Fondazione su cui il Direttore generale ha espresso il parere di cui all'art. 16, comma 1, let. b);
- h) determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione per spese documentate sostenute in relazione all'incarico ricoperto;
- i) provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimoniali;
- j) provvede all'approvazione dei contratti di natura professionale;
- k) autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
- l) determina le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente;
- m) svolge ogni ulteriore compito nell'ambito delle iniziative previste in coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

*Omissis*

**Art. 14 - Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque esercizi.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, firma gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull'andamento generale della Fondazione.

3. Il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età."